

Adeguamento del magazzino, prima rata per la regolarizzazione entro il 30 settembre

Quando: Entro il 30 settembre 2024

Cosa scade: Versamento prima rata imposte per adeguamento magazzino

Per chi: Esercenti attività d'impresa

Come adempiere: Versamento tramite delega F24

In sintesi

La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 78 e seguenti) ha previsto la possibilità di adeguare le giacenze iniziali di magazzino relativamente al periodo d'imposta **in corso al 30 settembre 2023**. In particolare, in caso di eliminazione di esistenze iniziali di rimanenze, la regolarizzazione è condizionata al **pagamento dell'Iva e di un'imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap** pari al 18 per cento, mentre in caso di iscrizione *ex novo* di esistenze non inserite in precedenza, è condizionata al pagamento della sola imposta sostitutiva.

Il comma 82 della legge citata ha previsto che le citate imposte debbano essere versate in **due rate** di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2023);
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Tuttavia, l'articolo 7, comma 1, del decreto Omnibus è intervenuto, successivamente alla scadenza prevista dalla legge di Bilancio 2024 (in generale, 31 luglio 2024 per i soggetti solari) prorogando al 30 settembre il versamento della prima o unica rata della rottamazione del magazzino.

La nuova scadenza del 30 settembre 2024

Il comma 1 dell'articolo 7 ha stabilito che per tutti i soggetti per i quali la scadenza per il pagamento della prima rata cade entro il 29 settembre 2024 il versamento può essere **eseguito entro il 30 settembre 2024**. Se, in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è anch'esso differito al 30 settembre 2024.

Nella relazione illustrativa al DL 113/2024 si legge che il differimento del versamento rileva sia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sia per quei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024.

Sempre nella relazione illustrativa vengono fornite le motivazioni della proroga, essenzialmente riconducibili al ritardo con cui il Mef ha stabilito i coefficienti di maggiorazione (decreto del 24 giugno 2024) necessari per il calcolo dell'iva dovuta sulla riduzione delle giacenze iniziali. I contribuenti hanno infatti avuto a disposizione un lasso di tempo estremamente ridotto per valutare la convenienza dell'operazione (in particolare, per i soggetti Isa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la scadenza era il 31 luglio, o il 31 agosto con la maggiorazione dello 0,4).

Rimangono ovviamente confermati i **codici tributo** approvati con la risoluzione 30 del 17 giugno 2024, da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all'adeguamento delle rimanenze di magazzino:

- “**1732**” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Iva - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “**1733**” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 213/2023”;
- “**1734**” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e Irap - articolo 1, comma 81, della legge 213/2023”;
- “**1735**” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva Ires e Irap - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 213/2023”;
- “**1736**” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva Ires e Irap - articolo 1, comma 81, della legge 213/2023”.

I codici tributo in questione devono essere indicati nella **sezione “Erario”** del modello, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l'indicazione nel **campo “Anno di riferimento”**, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Le scritture contabili, salvi i bilanci già approvati

Il DL 113/2024 non ha previsto solamente la proroga del versamento della prima rata della rottamazione del magazzino, ma ha altresì stabilito (articolo 7, comma 2) che per i soggetti il cui termine di approvazione del bilancio 2023 scade entro il 29 settembre 2024 «*l'adeguamento delle esistenze iniziali ... può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo*» e quindi nel 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Si tratta di una disposizione necessaria dal momento che, in sua assenza, si sarebbe reso necessario riapprovare bilanci già approvati e depositati per recepire le scritture relative alla rottamazione del magazzino.

Nella relazione illustrativa si legge che la fruizione di tale facoltà di iscrizione delle rettifiche relative al magazzino **non determina alcun effetto** sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva, così come differiti (al 30 settembre 2024).